

PROTOCOLLO D'INTESA PER TIROCINIO DI FORMAZIONE, CONSULENZA SISTEMICA E TERAPIA RELAZIONALE

L'Istituto Europeo di Formazione Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale (I.E.F.CO.S.T.RE.) con sede Legale a Cagliari in P.zza Giovanni XXIII n° 27, nella persona del Presidente prof. Luigi Onnis, quale suo rappresentate legale, nato ad Iglesias il 28/02/1944, residente a Roma in Viale Eritrea n° 130, C.F. NNS LGU 44B28 E281M

e

L'ASL di Oristano, con sede legale a Oristano in via G. Carducci n. 35, CF/P.IVA 00681110953 (di seguito denominata Azienda) nella persona del Commissario Dr. Giovanni Panico, nato a Lajatico (Pisa) il 12/05/1949.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (legge 56/89 e successive disposizioni) **L'Azienda** e **I.E.F.CO.S.T.RE.** concordano che n° **10** allievi, compatibilmente con la disponibilità di tutor, iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano il proprio tirocinio presso le strutture della **ASL**.

I nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati al Direttore Generale che, qualora lo ritenesse necessario, provvederà a svolgere dei colloqui di valutazione, al fine di ammetterli a partecipare al tirocinio, presso le proprie unità operative.

Gli allievi, laureati in medicina o in psicologia, devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.

ART. 2

Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale individuato dal Responsabile del Servizio che avrà funzione di tutor, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze, secondo le conoscenze scientifiche della scuola di appartenenza.

ART. 3

Prima dell'inizio del tirocinio gli allievi sono a tenuti a: stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio.

ART. 4

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori;

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART. 5

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

ART. 6

Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri di spesa per la Scuola né per **L'Azienda**.

ART. 7

Il presente protocollo d'intesa, richiesto in duplice copia, decorre dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviare tramite raccomandata, prima della scadenza.

ART. 8

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

Cagliari,

per I.E.F.CO.S.T.RE.
Il Presidente e Direttore Didattico
Prof. Luigi Onnis

per L'Azienda
Il Commissario
Dr. Giovanni Panico